

LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE “A CAVALLO” DI LEGISLATURA

Maria Cecilia Tosetto

1. PREMESSA

Per la Regione Toscana, l'anno 2015 è stato caratterizzato da una fase di passaggio dalla nona alla decima legislatura: nel primo periodo dell'anno si è pertanto concluso l'iter procedimentale che ha portato all'approvazione dei piani non ancora approvati.

Nel semestre successivo si è verificata una prima fase di “stallo”, dovuta all'insediamento della nuova assemblea legislativa, all'approvazione del programma di governo, all'insediamento delle commissioni consiliari permanenti, che hanno impegnato i mesi di giugno e luglio, e una seconda fase, dopo la pausa estiva, caratterizzata da un'improvvisa accelerazione di procedimenti legislativi (modifiche alla riforma sanitaria, leggi di adeguamento settoriale al riordino delle funzioni provinciali, DEFR, stabilità, leggi collegate e bilancio che si sono conclusi entro dicembre 2015).

2. IL QUADRO DELLA PROGRAMMAZIONE AL TERMINE DELLA NONA LEGISLATURA

Le principali disposizioni normative che hanno disciplinato la materia della programmazione sono di seguito sinteticamente riepilogate:

- legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale);
- legge regionale 2 agosto 2013, n. 44 (Disposizioni in materia di programmazione regionale), abrogativa della legge regionale 49/1999;
- legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), abrogativa della legge regionale 44/2013.

La gran parte della produzione degli atti di programmazione di settore è avvenuta in base alle prime due leggi sopra citate. In tale periodo sono stati adottati e approvati piani e programmi su cui si sono in seguito sviluppate le azioni e le misure d'intervento per lo sviluppo delle strategie di legislatura.

La legge regionale 1/2015 ha determinato l'avvio di una nuova fase di programmazione, in conseguenza anche del recepimento dei principi introdotti dalla normativa nazionale in materia di contabilità pubblica.

L'applicazione delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi di cui al decreto legislativo 118/2011 (Disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) ha fortemente influenzato il processo di riordino della programmazione in Regione Toscana, come meglio illustrato nei paragrafi successivi.

Come accennato in premessa, nel primo trimestre 2015 sono state portate a termine le politiche di programmazione della IX legislatura e pertanto appare opportuno un breve riepilogo su quanto realizzato nel quinquennio, in relazione al quadro della programmazione generale e di settore.

Di seguito si riportano in un quadro sinottico gli atti di programmazione avviati e conclusi nel corso della IX legislatura:

Atto di programmazione	Approvazione Consiglio Regionale
Piano regionale agricolo forestale (PRAF)	24/01/2012
Piano regionale per la promozione della cultura e della pratica dell'attività sportiva e motorio-ricreativa	21/02/2012
Piano regionale per la cittadinanza di genere	21/02/2012
Piano di indirizzo per la tutela dei consumatori e degli utenti	21/02/2012
Piano di indirizzo integrato per le politiche sull'immigrazione	22/02/2012
Piano integrato delle attività internazionali	04/04/2012
Piano di indirizzo generale integrato istruzione, formazione e lavoro	17/04/2012
Piano della cultura	11/07/2012
Piano regionale di sviluppo economico	11/07/2012
Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza	04/12/2012
Piano regionale integrato infrastrutture e mobilità (PRIIM)	12/02/2014
Integrazione al Piano di Indirizzo Territoriale (PIT)	16/07/2014
Piano sanitario e sociale integrato regionale (PSSIR)	05/11/2014
Piano di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati (PRB)	18/11/2014
Piano ambientale ed energetico regionale (PAER)	11/02/2015
Integrazione Paesaggistica del Piano di Indirizzo Territoriale Regionale (Piano Paesaggistico)	27/03/2015

Come si evince dai dati di cui sopra, le strategie economiche, sociali, culturali, territoriali e ambientali della Regione Toscana sono state declinate con l'approvazione del Programma regionale di sviluppo (PRS), con risoluzione da parte del Consiglio regionale, in data 29 giugno 2011.

Il 2012 può essere considerato l'anno della programmazione", dal momento che sono stati oggetto di discussione la maggior parte dei documenti di programmazione settoriale; nel 2013 si è continuato nell'azione intrapresa, proseguendo l'iter procedimentale di alcuni piani e programmi tra quelli di maggior rilevanza strategica, basti pensare al Piano regionale integrato infrastrutture e mobilità (PRIIM), al Piano di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB), alla Integrazione al piano di indirizzo territoriale (PIT), al Piano sanitario e sociale integrato regionale (PSSIR).

Nel corso dell'anno 2014 si è concluso l'esame (con l'approvazione) del PRIIM, del PSSIR e del PRB, rinviando al 2015, ultimo anno di legislatura, la conclusione dell'iter procedimentale del Piano ambientale ed energetico regionale (PAER) e della Integrazione paesaggistica del Piano di indirizzo territoriale regionale (Piano paesaggistico).

Un focus particolare è stato dedicato all'analisi del PAER e del Piano Paesaggistico nelle sezioni dedicate, cui si rinvia per un approfondimento.

3. LE NORME NAZIONALI E IL NUOVO PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Come accennato in premessa il decreto legislativo 118/2011 ha dettato i principi fondamentali per la definizione delle regole generali affinché le regioni e gli Enti locali possano dotarsi di schemi di bilancio omogenei, un piano dei conti uguale per tutti e regole contabili uniformi e condivise. In tale contesto, uno dei principi contabili da applicarsi è quello inerente la programmazione.

Il processo di definizione della programmazione che ne consegue è ben delineato nell'allegato 4.1 del decreto, in cui si specificano gli elementi essenziali: la realizzazione dello stesso deve avvenire nel rispetto della compatibilità economico finanziaria e contestualmente con il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale.

La nuova normativa nazionale ha imposto dunque al legislatore di attuare un cambiamento "epocale" nel sistema delle amministrazioni pubbliche: il passaggio dalla previsione alla programmazione.

La definizione dei propri obiettivi strategici va d'ora innanzi declinata in correlazione a missioni e programmi enunciati nel Bilancio di Previsione dell'ente, nell'ambito di un coordinamento con le finalità della finanza pubblica nazionale.

Occorre una lettura anche contabile dei documenti di programmazione, in cui siano definite le linee d'intervento che troveranno concreta attuazione in ambito gestionale: le finalità e gli obiettivi di gestione dovranno essere individuati in maniera chiara e precisa indicando le risorse necessarie per il loro conseguimento e la loro sostenibilità economico-finanziaria, ma anche sociale e ambientale.

In estrema sintesi si riportano di seguito gli elementi principali costitutivi di un corretto processo di programmazione, secondo *modalità definite autonomamente da ogni singolo ente*:

Processo di analisi e valutazione
compatibilità economico-finanziarie
coinvolgimento dei portatori d'interesse nelle forme e secondo modalità definite da ogni ente
formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali
programmi e piani riferibili alle missioni dell'ente

4. GLI STRUMENTI DELLA NUOVA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Come già accennato, in conseguenza dell'armonizzazione contabile prevista dal decreto legislativo 118/2011, nonché in materia di programmazione, la Regione Toscana nell'anno 2015 è intervenuta con:

- legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (*Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008*): nel confermare gli obiettivi già perseguiti con la legge regionale 2 agosto 2013, n. 44 (Disposizioni in materia di programmazione regionale), comunque abrogata, la programmazione è rinviata ai principi contabili applicabili alla programmazione di bilancio prevista dall'allegato 4.1 del decreto legislativo 118/2011.
- legge regionale 7 gennaio 2015, n. 2 (*Adeguamento della legislazione regionale in materia di programmazione di settore*): con questo intervento legislativo si è provveduto all'adeguamento di tutti i provvedimenti legislativi che prevedono attività di programmazione.

Tali argomenti sono già stati trattati nel precedente Rapporto sulla legislazione: infatti, l'iter delle due proposte portate all'attenzione del Consiglio regionale si è compiuto nell'ultimo trimestre del 2014, con l'approvazione dei testi di legge nella seduta del Consiglio del 22 dicembre 2014.

Più specificatamente, a settembre 2015, è intervenuto un fatto nuovo che ha portato all'approvazione anche della:

- legge regionale 14 settembre 2015, n. 66 (*Disposizione per l'anno 2015 sul documento preliminare al bilancio e alla legge di stabilità. Modifiche alla l.r. 1/2015*).

In considerazione delle elezioni regionali (avvenute per gran parte delle regioni italiane) e delle conseguenti difficoltà delle stesse regioni a rispettare per l'anno in corso le scadenze ordinarie, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 luglio 2015 si è posticipato al 31 ottobre 2015 il termine per la presentazione del documento di economia e finanza regionale (DEFR) normativamente fissato per giugno di ogni anno. In Regione Toscana, inoltre, poiché ai sensi della vigente legge regionale 1/2015, lo stesso DEFR svolge le funzioni di documento preliminare al bilancio e alla legge di stabilità, è stata necessaria una legge ad hoc al fine di prevedere per l'anno 2015 una procedura che disciplinasse la presentazione del DEFR nel rispetto dello Statuto regionale, in relazione ai rapporti fra Consiglio e Giunta e alle procedure di confronto e concertazione.

E' stata pertanto richiesta l'iscrizione della proposta di legge 18/2015 avente ad oggetto (*Disposizioni per l'anno 2015 sul documento preliminare a bilancio e legge di stabilità. Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008"*), divenuta poi legge regionale 66/2015, direttamente all'ordine del giorno della seduta di Aula del 9 settembre 2015 (approvata nella medesima seduta).

La medesima legge è stata successivamente abrogata con legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016).

5. LE ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI L'INIZIO DELLA NUOVA LEGISLATURA

Vediamo nel dettaglio come si declina la programmazione regionale con la legge regionale 1/2015 e con le modifiche intervenute con la legge regionale 66/2015.

La Regione Toscana promuove e attua il processo di programmazione mediante gli strumenti individuati dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato 4/1 del decreto legislativo 118/2011 nonché mediante:

- il programma regionale di sviluppo (PRS), che definisce le opzioni politiche, gli obiettivi a medio termine e le strategie di intervento per la legislatura;
- il documento di economia e finanza regionale (DEFR) e la nota di aggiornamento, integrati dai contenuti programmatici;

- le leggi che istituiscono le politiche di sviluppo regionale definendone gli obiettivi, le modalità di intervento e le relative procedure di attuazione;
- i piani e programmi regionali, che precisano gli indirizzi per l'attuazione delle politiche, coordinano gli strumenti d'intervento, integrano e finalizzano le risorse regionali, statali e dell'Unione europea;
- gli strumenti programmatici e negoziali di raccordo tra la Regione e i livelli di governo dell'Unione europea, nazionale e locale;
- gli strumenti di monitoraggio e valutazione.

Al Programma di Governo 2015 – 2020, approvato con risoluzione n. 1 del 30 giugno 2015, fa seguito, ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto regionale, l'informativa della Giunta regionale n. 1 relativa al *Documento preliminare al bilancio di previsione 2016, legge di stabilità e proposte di legge collegate*, dopo l'entrata in vigore delle citate modifiche intervenute alla legge regionale 1/2015.

6. LA RISOLUZIONE 13/2015: TEMPI E MODALITÀ PER LA PROGRAMMAZIONE ANNUALE E PLURIENNALE

L'atto d'indirizzo fondamentale per la realizzazione del nuovo processo di programmazione regionale annuale e pluriennale è pertanto rappresentato dalla risoluzione del Consiglio regionale numero 13 del 6 ottobre 2015.

La risoluzione è collegata all'informativa della Giunta regionale n.1 (Documento preliminare al bilancio di previsione 2016, legge di stabilità e proposte di legge collegate).

Oltre a fornire alcuni indirizzi su questioni specifiche rivolte a temi relativi alla programmazione di settore, il Consiglio con questo atto impegna la Giunta regionale in relazione ad aspetti riguardanti gli adempimenti in materia di programmazione generale e relativi al raccordo fra presentazione del DEFR, priorità programmatiche e PRS 2016/2020; di seguito se ne riporta gli aspetti principali:

- presentazione del DEFR per l'anno 2016, nell'ambito della sessione unica di cui all'articolo 18, comma 5, della legge regionale 1/2015, corredato altresì dei contenuti della nota di aggiornamento di cui all'articolo 9 della stessa legge;
- elaborazione del DEFR 2016, secondo quanto indicato nel programma di Governo con la declinazione delle priorità programmatiche in termini di Progetti regionali (PR), ferma restando la prospettiva annuale nell'individuazione degli interventi da realizzare;
- sviluppo successivo - nel PRS 2016 – 2020 - dei Progetti regionali (PR) già individuati nel DEFR 2016, in modo da garantire nel corso della legislatura, ossia in prospettiva pluriennale, l'effettiva continuità e coerenza degli

interventi da attuare e far sì che si risponda a criteri di semplificazione, essenzialità, e chiarezza;

- integrazione del DEFR 2016 con un quadro normativo e programmatico contenente adeguati elementi di supporto alla successiva definizione nel PRS 2016 – 2020 dei contenuti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere c), e) e f) della legge regionale 1/2015, così che il DEFR 2016 costituisca il documento preliminare al PRS 2016 – 2020 ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto, in un'ottica di snellimento e riduzione delle procedure e dei tempi del sistema di programmazione regionale;

Nella stessa risoluzione si ribadisce la necessità di adottare processi di semplificazione e razionalizzazione :

- riduzione al minimo del numero degli strumenti di programmazione regionale di settore da elaborare nel corso della legislatura;
- elaborazione degli stessi limitatamente a quelli previsti dalla normativa nazionale o dell'Unione europea.

In definitiva, oltre alla declinazione delle priorità programmatiche in termini di Progetti regionali (PR) e lo sviluppo degli stessi nel quadro prospettico pluriennale che consegue nella fase di inizio legislatura (PRS), si delinea, per il quinquennio in corso, la contrazione degli attuali piani e programmi futuri, con particolare richiamo al mantenimento di quelli nazionali e comunitari.

Appare quindi evidente la volontà del legislatore di semplificare il processo di programmazione, non solo attraverso la riduzione di piani e programmi (la cui approvazione spetta al Consiglio regionale), ma di finalizzare sempre più l'azione regionale al raggiungimento dei risultati, promuovendo la realizzazione di progetti regionali, quali strumenti di sviluppo e raccordo degli interventi e delle risorse finanziarie destinate ad una determinata tematica o ad un determinato ambito territoriale.

I progetti dovranno essere elaborati in termini sintetici, con finalità operative chiaramente definite e facilmente misurabili, dotati di risorse finanziarie certe, in modo da perseguire al meglio quanto previsto dal programma di Governo e dalla programmazione dei fondi comunitari.

7. IL PRIMO ATTO DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE: IL DEFR 2016

Il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) viene presentato per la prima volta quest'anno in ottemperanza a quanto previsto dalle nuove disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale di cui alla legge regionale 1/2015, che ha rivisto il modello di programmazione già delineato dalla legge regionale 44/2013, ormai abrogata, in adeguamento al dettato del decreto legislativo 118/2011.

Il Documento di economia e finanza regionale 2016 che la Giunta regionale ha presentato nel novembre 2015 appare in linea con il dettato della risoluzione 13/2015: il DEFR è, di fatto, il primo documento di programmazione, incardinando al suo interno progetti regionali (PR) quale espressione delle scelte fondamentali della programmazione regionale.

Lo stesso documento conferma lo sviluppo di ciascun progetto in ottica pluriennale, nell'ambito di una programmazione decisamente semplificata.

Il documento è stato redatto secondo le previsioni del decreto legislativo 118/2011, laddove - all'articolo 36 - si parla di *“regioni che ispirano la propria gestione al principio della programmazione e a tal fine adottano ogni anno il bilancio di previsione finanziario le cui previsioni riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale, sono elaborate sulla base delle linee strategiche e politiche contenute nel DEFR”*.

Quindi il DEFR, quale strumento di programmazione, descrive:

- gli scenari economico-finanziari internazionali, nazionali e regionali;
- le politiche da adottare;
- gli obiettivi della manovra di bilancio regionale, tenendo conto degli obiettivi del Patto di stabilità interno (PSI);
- espone il quadro finanziario unitario regionale di tutte le risorse disponibili per il perseguimento degli obiettivi, della programmazione unitaria regionale, esplicitandone gli strumenti attuativi per il periodo di riferimento.

Inoltre, la legge regionale 1/2015 - all'articolo 8 - prevede che il DEFR, oltre ai contenuti individuati dal principio contabile applicato del decreto legislativo 118/2011:

- aggiorna il contesto strutturale del PRS;
- definisce le priorità programmatiche per l'anno successivo, da perseguire in coerenza con gli obiettivi del PRS e degli strumenti di programmazione;
- fornisce una prima indicazione degli interventi da realizzare.

In definitiva l'approvazione del DEFR 2016 ha assicurato il raccordo con:

- il ridisegno complessivo nazionale (applicazione del d.lgs. 118/2011 e sue modificazioni);
- la programmazione annuale (progetti regionali, classificazione per missioni e programmi dei sistemi contabili);
- la programmazione pluriennale.

In questo primo anno di avvio della legislatura, il DEFR 2016 costituisce quindi il primo documento di programmazione che la Giunta propone al Consiglio regionale gettando le basi per la costruzione e definizione delle

strategie e delle opzioni politiche che la Regione intende perseguire nel corso della legislatura, avviando il percorso di elaborazione del Programma regionale di sviluppo (PRS).

8. LA DECLINAZIONE DEL DEFR NEI 25 PROGETTI REGIONALI. LO SVILUPPO DEL PRS 2016-2020

Il DEFR 2016, oltre ai contenuti previsti dalla legge, è stato arricchito ed integrato degli elementi necessari affinché possa costituire il documento preliminare al PRS 2016-2020 ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto, in risposta a quanto richiesto dal Consiglio regionale con risoluzione n. 13 del 6 ottobre 2015. Nella costruzione del DEFR 2016 si è conseguentemente tenuto conto prima di tutto delle scelte del Programma di governo che, in tema di programmazione, individua nel "progetto" lo strumento più adeguato per realizzare le strategie regionali, poiché finalizza l'azione al raggiungimento di risultati concreti.

Infatti, le priorità e gli interventi per l'anno 2016, individuati nel documento, sono già sin d'ora incardinati su 25 progetti regionali che esprimono le scelte fondamentali della programmazione regionale.

Con il PRS 2016-2020 i contenuti di ciascun progetto integrato saranno sviluppati in un'ottica pluriennale ed avranno obiettivi generali propri da attuare annualmente attraverso lo strumento del DEFR.

Gli interventi previsti dal DEFR sono stati declinati in 25 progetti regionali, correlati a missioni e programmi così come risultanti dal Bilancio di previsione per l'anno 2016, e riconducibili ad otto grandi aree tematiche:

1. Sviluppo, occupazione e lavoro
2. Ricerca e innovazione
3. Cambiamenti climatici
4. Formazione e istruzione
5. Diritti sociali e contrasto alla povertà
6. Tutela e difesa del territorio
7. Riduzione delle disparità territoriali
8. Riordino istituzionale ed efficienza della Pubblica Amministrazione

I 25 progetti regionali sono relativi a:

1. Interventi per lo sviluppo della piana fiorentina
2. Politiche per il mare
3. Rilancio della competitività della costa
4. Politiche per la montagna
5. Grandi attrattori culturali, promozione del sistema delle arti e degli Istituti culturali
6. Banda ultra larga e attuazione dell'Agenda digitale
7. Microcredito alle imprese

8. Rigenerazione e riqualificazione urbana
9. Assetto idrogeologico e contrasto ai cambiamenti climatici
10. Governo del territorio
11. Consolidamento e miglioramento della produttività e competitività delle imprese
12. Promozione e internazionalizzazione delle imprese della Toscana
13. Riduzione del tasso di abbandono scolastico
14. Progetto geotermia
15. Ricerca, sviluppo e innovazione
16. Grandi infrastrutture regionali e nazionali, accessibilità e mobilità integrata
17. Giovani Sì
18. Riassetto istituzionale
19. Lotta alla povertà e inclusione sociale
20. Tutela dei diritti civili e sociali
21. Riforma e sviluppo della qualità sanitaria
22. Turismo
23. Legalità e sicurezza
24. Politiche per l'accoglienza e l'integrazione dei cittadini stranieri
25. Università

9. ATTIVITÀ CONSILIARE SVOLTA SUL DEFR: IL PARERE DI MERITO

La nuova regolamentazione interna del Consiglio regionale ha introdotto una tipologia di parere sia per l'approvazione del programma regionale di sviluppo sia per l'approvazione del documento di economia e finanza regionale. Si tratta del parere di merito, richiesto alle commissioni permanenti sugli aspetti inerenti le materie di competenza di ogni singola commissione (comma 2 art. 157 del Regolamento Interno 24 febbraio 2015, n. 27), vincolante per la commissione referente, per i soli aspetti di competenza della commissione che lo ha espresso.

L'iter procedurale seguito per l'approvazione del DEFR 2016 ha di fatto inaugurato questa nuova procedura da parte delle commissioni, alle quali è spettato il compito di valutare i progetti regionali descritti al fine di proporre eventuali modifiche.

10. LA RISOLUZIONE 35/2015: SVILUPPI ULTERIORI

Durante l'ultima seduta del Consiglio regionale, che si è svolta nei giorni 21 e 22 dicembre 2015 (che ha visto come tema centrale l'approvazione del DEFR 2016), l'aula ha approvato la risoluzione 35.

La risoluzione è da considerarsi un ulteriore passo avanti nel riassetto generale del sistema della programmazione regionale: prende spunto

dall'insieme delle leggi che sono andate a costituire la manovra finanziaria per l'anno 2016 e dalla risoluzione 13 del 6 ottobre 2015.

Tenuto conto dell'insieme delle valutazioni politiche che sono state enucleate dalla presentazione dei 25 progetti regionali, si impegna la Giunta regionale, fra l'altro, all'attuazione di una serie di aspetti connessi alla programmazione generale e di settore.

In primis si invita a favorire l'attivazione dei PIT (Progetti di innovazione territoriale), dedicando uno specifico paragrafo del PRS 2016/2020: in tale ambito è auspicata una premialità incentivante laddove le progettualità locali siano affiancate da percorsi di semplificazione istituzionale e pianificazione urbanistica intercomunale.

Successivamente, entrando nel merito di quanto descritto dai 25 progetti di rilievo regionale, la risoluzione segnala una serie di aspetti da porre in valutazione.

Brevemente se ne riassume il contenuto:

- sviluppo di un progetto specifico regionale dedicato all'agroalimentare, allo sviluppo rurale e all'agricoltura di qualità;
- integrazione del progetto regionale n. 1 (interventi per lo sviluppo della piana fiorentina), con i contenuti descritti in una precedente risoluzione (n. 31 del 25 novembre 2015), affinché gli stessi diventino parte integrante e sostanziale del progetto;
- rafforzamento del progetto regionale n. 2 (politiche per il mare) aggiungendo, anche nel titolo stesso del progetto "Elba e Arcipelago Toscano", in quanto da considerarsi elementi caratterizzanti il patrimonio ambientale, turistico, naturalistico ed economico regionale;
- consolidamento, accanto ai progetti sulla valorizzazione e la promozione, di interventi di promozione turistica legata a progetti di area, a partire da quelli inerenti il rilancio della costa, dei grandi itinerari di mobilità dolce (via Francigena) e tematici (es. Etruschi e Puccini);
- rafforzamento delle politiche di sviluppo, ponendo pari attenzione ai servizi di pubblica utilità in quelle aree territoriali distanti dai centri di agglomerazione, integrando, già dal titolo, il progetto regionale n. 4 (politiche per le aree interne e la montagna);
- rafforzamento della centralità dello strumento dei fondi rotativi all'interno del progetto n. 11 (consolidamento e miglioramento della produttività e competitività delle imprese);
- valorizzazione degli interventi relativi ai distretti tecnologici e alle filiere produttive, nonché introdurre sperimentazioni legate a forme di appalti pre-commerciali (pre-commercial procurement) per quanto riguarda il progetto n. 15 (Ricerca, sviluppo e innovazione);

- rafforzamento del progetto n. 9 (Assetto idrogeologico e contrasto ai cambiamenti climatici) al fine di collocare la Toscana in una posizione di avanguardia rispetto alla “conferenza di Parigi”;
- sviluppo del distretto toscano scienze della vita (cluster regionale che raccoglie i soggetti pubblici e privati operanti nei settori delle biotecnologie, del biomedicale e del farmaceutico), in relazione alle politiche sanitarie di cui al progetto n. 21(Riforma e sviluppo della qualità sanitaria), e a quelle relative al progetto n. 15 (Ricerca, sviluppo e innovazione);
- integrazione del progetto n. 25 (Università) sin dal titolo con la seguente denominazione “Università e città universitarie”, con il fine di sostenere il profilo internazionale delle città;
- intensificazione delle politiche trasversali dei vari progetti che mirano alla semplificazione normativa e burocratica a favore di imprese, enti e cittadini;
- potenziamento delle misure incentivanti la semplificazione istituzionale degli enti locali, con particolare riferimento alle fusioni comunali, e valutazione dell’uso di risorse comunitarie (fondi strutturali) per qualificare le fusioni stesse, compreso l’attivazione di percorsi di formazione o supporto tecnico ai comuni interessati anche tramite l’ANCI.

In ultimo, la risoluzione impegna la Giunta regionale a recepire nel prossimo PRS 2016/2020, nel progetto regionale relativo al rilancio economico della costa, il “Piano strategico della costa”, che sarà elaborato dalla commissione istituzionale specificamente istituita sul tema.

Per una migliore comprensione occorre aprire un breve inciso relativo a detto organismo: infatti, l’istituzione della commissione istituzionale denominata “per la ripresa economico-sociale della Toscana costiera” è stata prevista all’indomani della nuova legislatura (deliberazione 46 del 28 luglio 2015) e pone le proprie basi in considerazione dello stato di gap rispetto alla restante parte della Toscana (tasso di sviluppo, occupazione ecc.): un divario ulteriormente ampliato durante la recessione degli ultimi anni. Indipendentemente dalla natura politica della sua istituzione, sembra opportuno comprendere la connessione fra detta commissione e il tema generale della programmazione. La delibera istitutiva prevede infatti che tale organismo svolga *“attività di elaborazione di iniziative legislative e di proposte operative alla Giunta regionale, per il loro recepimento negli strumenti della programmazione e negli atti di governo, finalizzate al superamento dei problemi e delle criticità, nonché al rafforzamento delle dinamiche di sviluppo della costa, con particolare riguardo alla costruzione di un vero e proprio piano strategico regionale della costa, strumento unitario di sviluppo da inquadrare nel Programma regionale di sviluppo (PRS)”*.

11. CONSIDERAZIONI FINALI

Il quadro fin qui descritto ha inteso riassumere a grandi linee quanto accaduto nel 2015, richiamando l'attenzione del lettore al complessivo ridisegno di tutta la materia inerente la programmazione e alla nuova formulazione sulla quale le politiche della Regione Toscana dovranno misurarsi negli anni a venire.

Sarà fondamentale, nell'arco del 2016, comprendere come i programmi regionali saranno trasposti nell'ottica pluriennale (PRS) e quale sia l'effettiva riduzione "al minimo" del numero degli strumenti di programmazione regionale di settore. Altrettanto rilievo dovrà esser dato alla valutazione di tutta la complessiva ridefinizione della materia; un processo che seppur iniziato nel novembre 2014 solo dopo l'approvazione del PRS potrà essere oggetto di più approfondite considerazioni.

Infine sarà interessante comprendere lo sviluppo della programmazione di settore 2016/2020 e come questa sarà declinata in rapporto, fra l'altro, alla disponibilità delle risorse messe in campo dalla Regione Toscana e di quelle previste dalle risorse nazionali e comunitarie. Per tale aspetto è opportuno un richiamo al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 1/2015, relativo alla Programmazione regionale di settore: *"Nei casi previsti dal PRS, ovvero nei casi in cui la normativa nazionale o dell'Unione europea prevedano specifici strumenti di programmazione regionale, le strategie d'intervento individuate dal PRS sono attuate anche tramite piani o programmi di durata pluriennale, aventi carattere settoriale o intersettoriale, approvati dal Consiglio regionale. I piani e programmi regionali previsti dal PRS richiedono una specifica disciplina legislativa"*.